Visite guidate

Il quesito, proposto dalla madre d'un allievo che frequenta la scuola dell'infanzia, riguarda l'organizzazione delle visite guidate.

L'autrice del quesito ha scritto: *Ogni volta che la scuola di mio figlio organizza delle visite guidate, ci fa firmare l'autorizzazione dove è scritto "Con la presente si esonera la scuola da ogni responsabilità". Ma, trattandosi di bambini della scuola dell'infanzia, e quindi di minori, non dovrebbero assumersi loro la responsabilità di quello che succede durante una visita guidata?*

La domanda richiama alla mente, in primo luogo, l'articolo 2048 del Codice civile, dove, dopo la rubrica *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*, e dopo il primo comma, sta scritto: *I precettori, e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.*

La giurisprudenza ha costantemente ricondotto dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte tutti gli insegnanti della scuole che accolgono minori di 18 anni.

Se, poi, si tiene conto del sistema delle fonti del diritto, si dovrà trarre necessariamente la conclusione che la categoricità della trascritta disposizione del codice civile può venir meno soltanto per opera di un'altra, successiva disposizione che abbia la natura e la forza di legge ordinaria.

Perciò, qualunque dichiarazione venga sottoscritta dal genitore d'un alunno non diciottenne, che espressamente esoneri la scuola da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che, durante il tempo-scuola, possano occorrere al minore, anche al fuori del perimetro scolastico, o possano essere procurati dallo stesso ad altri soggetti, non fa venir meno la responsabilità dell'Amministrazione scolastica.

La responsabilità del Ministero dell'istruzione, per violazione della *culpa in vigilando*, sussisterà in ogni caso. Non sembra inutile, al riguardo, aggiungere che la valutazione del Giudice, che venisse adito per decidere una causa per danni causati da studenti minori, coinvolgerà anche l'eventuale responsabilità *in educando*, che è propria dei genitori.

E' doveroso, peraltro, aggiungere che, nei casi di danni causati a studenti minori, nel periodo in cui costoro sono affidati alla vigilanza del personale scolastico, i genitori del minore danneggiato non possono chiamare in causa il personale stesso della scuola, ma soltanto l'Amministrazione scolastica, cioè il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Dirigente e gli insegnanti non avranno eccessive ragioni di particolare preoccupazione quando conducono i minori all'esterno della scuola, in esecuzione della programmazione educativo-didattica, almeno per quel che riguarda l'aspetto patrimoniale della responsabilità

Sulla responsabilità patrimoniale del personale scolastico, infatti, stende un solido manto protettivo l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n.312, con le sue confortanti proposizioni, che circoscrivono gli effetti del citato art. 2048 del Codice civile: *61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni.*

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa

grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

E' vero che l'Amministrazione scolastica, che sia stata condannata a risarcire i danni patrimoniali ai genitori d'uno studente, che abbia subito un danno ingiusto da parte di un altro studente minore, potrà rivalersi sull'insegnante accompagnatore. Ma, per farlo, dovrà dar la prova che l'insegnante abbia agito con espressa intenzione di danneggiare lo studente (*dolo*), o con particolare distrazione, negligenza o imperizia (*colpa grave)*. Ovviamente la limitazione di responsabilità, che nasce dal citato art. 61 della Legge n. 312/19890, riguarda soltanto la sfera patrimoniale, non certo quella penale, che resterà sempre di natura personale.

In ogni caso, la dichiarazione con la quale il genitore esoneri da responsabilità la scuola o il personale scolastico per i danni causati dal figliolo, non ha valore giuridico, nel senso che, da una parte, non impegna affatto il genitore, dall'altra, non libera l'Amministrazione scolastica.